

***Direzione Centrale Pensioni***  
***Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici***

**Roma, 27-06-2016**

**Messaggio n. 2831**

**OGGETTO:       Corresponsione della somma aggiuntiva per l'anno 2016(c.d. quattordicesima - articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127).**

**Premessa**

L'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, ha previsto a partire dall'anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, collegata a determinate condizioni reddituali personali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell'anzianità contributiva complessiva accreditata nella gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e gli importi della prestazione sono stati illustrati con circolare n. 119 dell' 8 ottobre 2007 e ripetuti nelle circolari e messaggi degli anni successivi.

L'elemento variabile è rappresentato dai limiti del reddito che essendo funzionali all'importo del trattamento minimo di ciascun anno, sono diversi per ciascun anno.

**1   Requisiti reddituali**

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che per il 2016 deve essere inferiore ai limiti sotto riportati

| Anni di contribuzione                  |                                        | Anno 2016  |            |                |                  |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| Lavoratori dipendenti                  | Lavoratori autonomi                    | TM mensile | TM annuo   | TM annuo x 1,5 | Somma aggiuntiva | Limite massimo |
| ≤ 15 anni<br>(≤ 780 ctr.)              | ≤ 18 anni<br>(≤ 936 ctr.)              | € 501,89   | € 6.524,57 | € 9.786,86     | € 336,00         | € 10.122,86    |
| > 15 ≤ 25 anni<br>(≥ 781 ≤ 1.300 ctr.) | > 18 ≤ 28 anni<br>(≥ 937 ≤ 1.456 ctr.) |            |            |                | € 420,00         | € 10.206,86    |
| > 25 anni<br>(≥ 1.301 ctr.)            | > 28 anni<br>(≥ 1.457 ctr.)            |            |            |                | € 504,00         | € 10.290,86    |

Sono da considerare nel computo i redditi assoggettati all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.

Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:

- delle pensioni di guerra (Circ. 268 del 25 novembre 1991);
- delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (msg. 14878 del 27 agosto 1993)
- dell'indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
- della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa (Circ. 9 del 16 gennaio 2001);
- dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (msg. n. **362 del 18 luglio 2000**).

### 1.1 Misura del beneficio in funzione del requisito reddituale

La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.

Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).

### 1.2 Anno di riferimento del reddito

Anche per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche.

La verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio, o di corresponsione successiva alla prima.

Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non hanno percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell'anno in corso.

Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:

- **redditi per prestazioni** per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.

Vengono pertanto sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell'elaborazione, riferiti all'anno di erogazione.

Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell'anno 2015 ovvero 2016 per le prime concessioni. Se tali dati non sono disponibili, vengono utilizzati quelli relativi agli anni precedenti.

Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

## **2 Pensioni delle gestioni private**

### **2.1 Prestazioni escluse dall'attribuzione del beneficio**

L'importo aggiuntivo non spetta alle prestazioni delle seguenti categorie:

044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 198 (VESO33), 199 (VESO92).

Non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.

L'aumento infine non è stato attribuito sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione di rinuncia da parte delle sedi (messaggio n. 9380 del 23 aprile 2008).

### **2.2 Aggiornamento del data base**

Il data base è stato aggiornato con le modalità illustrate di seguito:

- su tutte le pensioni del soggetto, prese in esame dall'elaborazione, è stata memorizzata la "movimentazione" nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
  - GP1CMPNTIP il valore **QA** (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse); o GP1FMPNTIP il valore 1;
  - GP1DMPN la data di elaborazione;
- sulla sola pensione sulla quale viene corrisposto l'aumento è stato memorizzato l'importo corrisposto nel segmento GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:

- GP3EDISP importo della somma aggiuntiva corrisposta

- nel segmento GP8 della pensione sulla quale viene corrisposto l'aumento viene memorizzato:

- o nel campo GP8MD52 il codice **841**  
o nel campo GP8MD53E l'importo corrisposto.

- codici diario

| codice      | descrizione                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0710</b> | elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00                                     |
| <b>0711</b> | elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn    |
| <b>0712</b> | elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

La somma aggiuntiva è inoltre visualizzabile con la procedura ARTE sulla pensione sulla quale viene corrisposta.

### 3 Pensioni delle gestioni pubbliche

Per i pensionati delle gestioni pubbliche il beneficio viene attribuito con elaborazione effettuata a livello centrale, sulla base delle domande presentate dagli interessati.

#### 3.1 Requisiti contributivi

Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale della gestione privata.

#### 3.2 Requisiti reddituali

Per la verifica dei requisiti reddituali vengono sempre utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di attribuzione della somma aggiuntiva. Per i redditi da pensione vengono invece considerati quelli presunti, che il pensionato sta conseguendo nel corso dell'anno 2016.

La somma aggiuntiva viene comunque corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

Sulla intranet della gestione pubblica, nella sezione PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI, sono stati pubblicati i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, con l'indicazione della relativa motivazione. La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva indicando le relative motivazioni.

### 4 Pensioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti

#### 4.1 Requisiti contributivi

La somma aggiuntiva varia in funzione dell'anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione, come indicato nella Tabella A allegata alla legge 127/2007.

Si precisa a tal fine che gli iscritti ai Fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti sono regolamentati come lavoratori dipendenti a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, così come previsto dall'articolo 1 del D.P.R. n. 1420/1971, con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione del numero degli anni di anzianità contributiva, in base alla quale deve essere modulato l'aumento, si fa riferimento ai contributi giornalieri versati nella gestione ex ENPALS rilevati per il diritto alla prestazione, rapportandoli "all'anno contributivo ENPALS" in vigore tempo per tempo ed in funzione del gruppo o raggruppamento di appartenenza secondo il seguente schema:

- **Decorrenza ante 1992:**

Gruppo 1 o A=60  
Gruppo 2=180

- **Decorrenza da 1.1.1993 a 31.7.1997:**

Gruppo 1=120  
Gruppo 2=260

- **Decorrenza da 1.8.1997 in poi:**

Raggruppamento "A" = 120  
Raggruppamento "B" = 260  
Raggruppamento "C" = 312

La contribuzione, diversa da quella obbligatoria ENPALS, è valutata secondo la normativa prevista per la contribuzione versata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti.

In caso di pensione eliminata dai ruoli di pagamento per decesso del titolare, l'erogazione della somma aggiuntiva spettante a quest'ultimo avviene, per gli aventi diritto, per il medesimo periodo temporale cui avrebbe avuto diritto il titolare della pensione originaria (dante causa) liquidando l'ultimo mese secondo le regole di corresponsione dei ratei.

## **4.2 Aggiornamento del database**

L'importo della somma aggiuntiva è stato inserito nell'Area "crediti e debiti" – maschera PNCTA1 - utilizzando il codice di credito esente denominato **CE78** con data ruolo 07/2015.

L'importo del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento relativa al mese di luglio 2015 della pensione sul quale è corrisposto.

L'inserimento del codice credito esente CE78 è stato generato dall'elaborazione della variazione batch denominata **705** (somma aggiuntiva L. 127/2007).

## **5 Corresponsione del beneficio in favore dei soggetti non individuati a livello centrale**

La somma aggiuntiva è stata attribuita a livello generalizzato sulla mensilità di pensione di luglio 2016 ai soggetti che sono risultati in possesso dei requisiti reddituali previsti e che alla data del 31 luglio 2016 hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Si precisa che per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2016 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre 2016.

I potenziali beneficiari titolari di pensione delle gestioni private e di spettacolo e sport possono in ogni caso presentare domanda, on line se in possesso di PIN, ovvero rivolgersi a un patronato, per ottenere il beneficio non attribuito.

I potenziali beneficiari titolari di pensione delle gestioni pubbliche possono presentare domanda direttamente alla sede INPS.

## **6 Comunicazione ai pensionati**

Ai pensionati delle gestioni private e dello spettacolo e sport ai quali viene corrisposta la somma aggiuntiva è stata inviata la consueta comunicazione.

I pensionati saranno inoltre informati del pagamento della somma aggiuntiva nell'apposita voce sul cedolino del mese di luglio 2016.

Per i pensionati delle gestioni ex ENPALS, la comunicazione della disposizione di pagamento della somma aggiuntiva è inserita all'interno delle annotazioni del certificato di pensione.

Il Direttore Generale  
Cioffi